



Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 08/01/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **otto** del mese di **Gennaio** alle ore 17:00 presso la Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Tinti Fausto Sindaco	Sindaco	Presente
Farolfi Francesca	Assessore	Presente
Giordani Giuliano	Assessore	Presente
Dondi Fabrizio	Assessore	Presente
Cenni Tomas	Assessore	Presente
Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Fausto Tinti

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 507 del 15 dicembre 1993 ha istituito e disciplinato l'Imposta comunale sulla pubblicità (articoli da 1 a 17) e i Diritti sulle pubbliche affissioni (articoli da 18 a 37), prevedendo le specifiche misure di tariffa da applicare per la riscossione dei predetti tributi agli articoli 12 (pubblicità ordinaria), 13 (pubblicità effettuata con veicoli), 14 (pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni), 15 (pubblicità varia) e 19 (diritto sulle pubbliche affissioni);

- preso atto che il Comune di Castel S. Pietro Terme, con una popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti, è da ricomprendersi nei comuni di classe IV, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 506/93;

- ricordato che il Comune di Castel S. Pietro ha fatto ricorso alla potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, adottando un proprio Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

- visto l'art. 1, c. 169 della L. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- richiamato l'art. 42, c. 1, lettera f), della L. 18 agosto 2000, n. 267, che esclude dalla competenza di Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

- visto il DPCM 16 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.04.2001 e in vigore dal 2002, con il quale è stata sostituita la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993;

- richiamata la deliberazione G.C. n.15/2005 e n.17/2006, con cui viene rispettivamente stabilito l'incremento della tariffa base del 20% e del 30 %, arrivando quindi all'aumento massimo tariffario consentito pari al 50% della tariffa base stabilita con il DPCM 16 febbraio 2001;

- rilevato che, a seguito di Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/5/2018 in sintesi della quale, a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge 27.12.21997, di cui si è avvalso il Comune di Castel S.Pietro Terme con le delibere sopra indicate e per gli anni successivi;

- richiamato tuttavia il disposto della legge di stabilità 2019 n.145 del 30 dicembre 2018, il quale all'articolo 1 comma 919 ha stabilito che:

“a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”;

- ritenuto opportuno, anche al fine di salvaguardare il gettito derivante dalla applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, a decorrere dal 1.1.2019, ridefinire le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii. applicando l'incremento del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, evidenziando che le determinazioni della presente deliberazione concorrono alla definizione dell'equilibrio complessivo del Bilancio 2019;

- visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- visto il Decreto del Ministro dell'Interno (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;
- considerato che la presente modificazione regolamentare determina un minore gettito tale da determinare una ridefinizione delle proposte di Bilancio di Previsione 2019-2021 in corso di istruttoria;
- preso atto ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - della Legge D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 del parere favorevole del Dirigente Ufficio Tributi Associato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli palesi unanimi

DELIBERA

- 1) di stabilire pertanto che per le superfici superiori al metro quadrato l'aumento complessivo della tariffa base stabilita con il DPCM 16 febbraio 2001, così come previsto con l'art. 1 comma 919 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è pari al 50% (cinquantapercento);
- 2) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169 della L. 296/2006.
- 3) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con D.M. 21/12/2011 al 31 marzo 2012.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato i termini previsti dalla legge per la risposta al reclamo con predisposizione di proposta di mediazione e/o eventuale successiva costituzione in giudizio;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Fausto Tinti)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Giacometti)

(atto sottoscritto digitalmente)